

APPROVATO CON  
DEL. N 14 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DATA 27/06/2018

# COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

*(Provincia di PESCARA)*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI DI BENI MOBILI E DEI CONTRIBUTI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE

<b>ART. 1 - FINALITA'</b>	2
<b>ART. 2 - DEFINIZIONI</b>	2
<b>ART. 3 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI. SPONSORIZZAZIONE TECNICA E DI PURO FINANZIAMENTO</b>	2
<b>ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE</b>	3
<b>ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE</b>	4
<b>ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE</b>	5
<b>ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI</b>	5
<b>ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI</b>	5
<b>ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	6
<b>ART. 10 - ASPETTI FISCALI</b>	6
<b>ART. 11 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA</b>	6
<b>ART. 12 - CROWDFUNDING</b>	6
<b>ART. 13 - DISCIPLINA DELLE DONAZIONI DI BENI MOBILI, DEI CONTRIBUTI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE E DELLE INIZIATIVE DI CROWDFOUNDING</b>	5
<b>ART. 14 - NORME DI RINVIO</b>	4
<b>ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE</b>	4

## ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, e disciplina le donazioni di beni mobili e contributi liberali a favore del Comune di Tocco da Casauria.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

## ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto bilaterale (di norma, concluso in forma scritta) a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Amministrazione Comunale (sponsee) garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto, a fronte dell'obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o indiretta a favore dell'Amministrazione Comunale;
- b) per "sponsorizzazione": ogni corrispettivo in denaro ovvero ogni prestazione, diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e, quindi, un beneficio d'immagine;
- c) per "sponsor": la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, singolarmente o associate tra di loro, che intenda/no stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Tocco da Casauria;
- d) Per "sponsee": si intende il Comune di Tocco da Casauria;
- e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor;
- f) per "riconoscimento" qualsiasi forma di gratificazione, materiale o immateriale, fornita dal Comune, in ragione di una donazione liberale all'interno di una campagna di raccolta fondi.

## ART. 3 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI. SPONSORIZZAZIONE TECNICA E DI PURO FINANZIAMENTO

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati (persone fisiche e/o persone giuridiche) o pubblici e associazioni senza fini di lucro per realizzare o acquisire lavori, interventi, servizi, prestazioni, beni, attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, con finanziamento a carico del bilancio dell'ente, o, comunque, individuati dalla Giunta Comunale. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

La sponsorizzazione può essere:

- a) tecnica, consistente nella acquisizione o realizzazione di lavori, servizi e forniture a cura e spese dello sponsor;
- b) pura o di puro finanziamento, quando lo sponsor si impegna nei confronti dello sponsee esclusivamente al riconoscimento di un contributo finanziario in cambio del riconoscimento del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari. Nel caso di sponsorizzazione pura, lo sponsor può impegnarsi a versare alla stazione appaltante l'ammontare stabilito prima della individuazione della impresa esecutrice/fornitrice oppure può impegnarsi a pagare direttamente gli stati di avanzamento lavori o dei servizi o al collaudo della fornitura.

#### **ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE**

La scelta dello sponsor avverrà nel rispetto della normativa di settore e del Codice dei Contratti. Sotto la soglia dei quarantamila Euro è ammesso l'affidamento diretto.

#### **ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE**

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile del Servizio competente.

In corso d'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile del Servizio competente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

Il Consiglio Comunale, sulla base del presente regolamento, può deliberare l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione, cui al Responsabile del Servizio competente è tenuto a dare esecuzione, assegnando priorità rispetto alle iniziative di cui sopra.

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le attività, i lavori, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni a carico del bilancio comunale.

#### **ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, di norma mediante semplice scrittura privata, nel quale sono previsti i seguenti elementi:

- a) l'oggetto del contratto, la sua finalità e la sua durata;
- b) il diritto dello sponsor all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- c) l'importo della sponsorizzazione;
- d) le modalità di svolgimento della sponsorizzazione, le garanzie richieste e le responsabilità;
- e) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento;
- f) la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione;
- g) le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.

## ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale contestazione delle inadempienze producono gli effetti previsti dal contratto.

## ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità.

In ogni caso, sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- d) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- e) pubblicità diretta o collegata alla produzione di sigarette o simili e superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- f) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
- g) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.

Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi:

- a) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- b) diritti dei lavoratori;
- c) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.

## ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in conformità al D.Lgs. n. 196/2003.

## ART. 10 - ASPETTI FISCALI

Il valore della fatturazione emessa dal Comune per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma (o al valore del bene, prestazione ecc..) in concreto erogata dallo Sponsor.

Il valore della fatturazione emessa dallo Sponsor, correlata alla promozione dell'immagine dello stesso (spazio pubblicitario), è pari all'importo della fattura emessa dal Comune.

#### **ART. 11- UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA**

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto di sponsorizzazione, sono considerati risparmi di spesa e vengono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali, secondo l'indicazione dell'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale definisce annualmente la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle maggiori entrate, al netto dell'Iva.

#### **ART. 12 - CROWDFUNDING**

L'Amministrazione Comunale può ricorrere alla raccolta di contributi liberali attraverso le cosiddette campagne di "crowdfunding".

La deliberazione che attiva l'iniziativa di crowdfunding deve contenere:

- a) una descrizione chiara dello scopo a cui saranno destinati i fondi raccolti;
- b) gli eventuali riconoscimenti stabiliti per chi contribuirà.

L'iniziativa può essere attivata e/o resa pubblica anche attraverso specifiche piattaforme on line.

Laddove richiesto, i responsabili dei servizi sono tenuti ad attivare tutti gli strumenti tecnici e finanziari necessari alla ricezione dei fondi attraverso conti correnti bancari e postali, carte di credito e accreditati sistemi di pagamento online.

#### **ART. 13 - DISCIPLINA DELLE DONAZIONI DI BENI MOBILI, DEI CONTRIBUTI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE E DELLE INIZIATIVE DI CROWDFUNDING**

1. L'acquisizione di beni mobili mediante donazione deve essere fatta per atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 c.c., sotto pena di nullità, previa deliberazione della Giunta Comunale di accettazione. L'accettazione deve, comunque, essere contenuta nello stesso atto pubblico di donazione. Nell'atto di donazione deve essere indicato il valore del bene mobile oggetto della donazione.

2. Le donazioni di beni di modico valore di cui all'art. 873 c.c., ovvero di valore inferiore a € 10.000,00 o, comunque, valutate tali in rapporto alle condizioni economiche del donante, purché previamente accettate mediante deliberazione della Giunta Comunale, sono acquisite dal Comune mediante la mera tradizione ovvero la iscrizione nel patrimonio comunale.

3. Parimenti, i contributi liberali (in denaro) sono acquisiti, previa deliberazione di accettazione della Giunta Comunale, mediante tradizione ovvero incameramento in appositi o pertinenti capitoli del bilancio comunale.

4. In caso di contributi raccolti tramite iniziative di crowdfunding di cui all'art. 12, i contributi non sono soggetti ad accettazione da parte della Giunta Comunale, in quanto derivanti da una richiesta della stessa; sono, comunque, fatti salvi i diritti di cui all'art. 8.

#### **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente.

#### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.